



USB – Unione Sindacale di Base
Università degli studi di Trieste

RSU - Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta nella lista <USB Pubblico Impiego>

Trieste, 25 novembre 2025

All'università degli studi di Trieste
p.le Europa, 1
34127 – TRIESTE

Delegata della rettrice per il personale,
relazioni sindacali e pari opportunità
(prorettrice.personale@units.it)

 Oggetto: permessi retribuiti per visite mediche, terapie ect. ex art. 101 CCNL 2019/21.-

La scrivente componente in seno alla delegazione trattante di parte sindacale chiede a codesta amministrazione di rispondere in merito all'interpretazione datoriale del vigente art. 101 del CCNL di comparto sottoscritto il 18/01/2024.

Il fatto: un dipendente contrattualizzato TA a tempo indeterminato si reca a Bologna per una visita medica.

La relativa certificazione attesta la permanenza del dipendente nella struttura sanitaria dell'Emilia Romagna dalle ore 07.30 alle ore 11.30 nell'ambito di un giorno lavorativo che per il dipendente, ove presente in servizio, sarebbe stato di 6 ore.

A detta dell'amministrazione universitaria, detta visita non può sussumersi nella previsione dell'art. 101 del vigente CCNL di comparto.

Il richiamato articolo disciplina le assenze per l'espletamento di visite mediche prevedendo che "Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro".

Il riferimento ai "tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro", secondo l'interpretazione datoriale non consentirebbe il riconoscimento degli anzidetti permessi in tutti i casi in cui, tenuto conto della distanza con la struttura sanitaria (come nel caso prospettato), il dipendente è impossibilitato a prendere preventivamente servizio in ateneo e a farvi ritorno entro l'orario di lavoro previsto.

D'altra parte, neppure lo consentirebbe nei casi in cui un dipendente si trovasse per l'intera giornata lavorativa in un pronto soccorso sottoposto agli accertamenti e alle visite mediche del caso.

Seguendo l'asserita interpretazione datoriale, prima di sentirsi male quel dipendente dovrebbe effettuare tutte le previste timbrature.

Si avrebbe, pertanto, il caso di un'interpretazione che impedisce, nei fatti, l'applicazione della specifica previsione contrattuale ad una visita medica, con ciò rendendo non solo inspiegabile il riferimento alla fruizione su base giornaliera del permesso (se devo sempre timbrare ad attestazione dei tempi di percorrenza, quand'è ammesso il permesso su base giornaliera?), pur contenuto nel primo comma dell'art. 101, ma ancor più vanificando la tutela costituzionalmente prevista per il diritto alla salute¹.


A detta della scrivente componente sindacale basterebbe un po' di ragionevolezza e buon senso.

Se necessario, anche un'interpretazione costituzionalmente orientata del contratto consentirebbe, da subito, all'ateneo - nel caso di ogni assenza, certificata in modo congruo e correlata al complessivo esercizio del diritto alla salute da parte del singolo dipendente - di superare agevolmente alcune conclusioni quanto meno stravaganti.

Lo scrivente soggetto sindacale rimane in attesa di formale risposta e porge molti saluti.

Ferdinando Zebochin

p. componente USB PI – università di Trieste



¹ In particolare, ricorda l'art. 32 della Costituzione, "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"